



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Brescia, 30/01/2024

COMMISSIONE CONSULTIVA CONTENZIOSO
TRIBUTARIO

CONTENZIOSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Fonti normative

Dott. Michele Vitello



Decreto Legislativo n. 82 del 07/03/2005

Il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) è un testo unico che riunisce e organizza le norme riguardanti l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese.

Art. 2

Finalità e ambito di applicazione

1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali **assicurano** la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si **organizzano** ed **agiscono** a tale fine **utilizzando** con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Art. 41

Procedimento e fascicolo informatico

1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità o integrazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 12 e 64-bis
2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento **raccoglie** in un **fascicolo informatico** gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.



2-bis. Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento e dagli interessati, nei limiti ed alle condizioni previste dalla disciplina vigente, attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis.

Le Linee guida per la costituzione, l'identificazione, l'accessibilità attraverso i suddetti servizi e l'utilizzo del fascicolo sono dettate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 e sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettività, e comunque rispettano i criteri dell'interoperabilità e dell'integrazione.



DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98

Art. 37

Introduzione del CUT nel processo tributario

Art. 39

Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria

- Sono state previste le **comunicazioni di segreteria a mezzo PEC**
- Disposizione per un adeguamento del processo tributario alle tecnologie dell'informazione e comunicazione



DECRETO-LEGGE 138/2011

Art. 32 c. 35 quater lettera C

Introduzione della nota di iscrizione a ruolo (NIR) nel processo tributario



CONTENZIOSO TRIBUTARIO TELEMATICO - *Fonti normative*

DECRETO 23 dicembre 2013, n. **163** - Min. Economia e Finanze

Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario

Articolo 2 -

Ambito di applicazione

1. Gli atti e i provvedimenti **del processo tributario**, nonche' quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalita' disciplinate nel presente regolamento.
2. La trasmissione, la comunicazione, la notificazione e il deposito di atti e provvedimenti del processo tributario, nonche' di quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, avvengono con modalita' informatiche nei modi previsti dal presente regolamento facoltà, non obbligo



Articolo 3 – ISTITUZIONE DEL SIGIT

Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.)

1. Il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria assicura:

- a) l'individuazione della Commissione tributaria adita;
- b) l'individuazione del procedimento giurisdizionale tributario attivato;
- c) l'individuazione del soggetto abilitato;
- d) la trasmissione degli atti e documenti alla Commissione tributaria competente;
- e) la ricezione degli atti e documenti da parte della Commissione tributaria competente;
- f) il rilascio delle attestazioni concernenti le attività di cui alle precedenti lettere d) ed e);
- g) la formazione del fascicolo informatico.

Articolo 9 - NOTIFICHE

Notificazione e deposito degli atti

1. **Il ricorso e gli altri atti del processo tributario**, nonche' quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, **sono notificati utilizzando la PEC** secondo quanto stabilito dall'articolo 5.
2. **Il deposito** presso la segreteria della Commissione tributaria del ricorso e degli altri atti di cui al comma 1, **avviene esclusivamente mediante il S.I.Gi.T.**
3. Le **controdeduzioni e gli altri atti del processo tributario**, unitamente alle relative ricevute della PEC, **sono depositati** presso la segreteria della Commissione tributaria **mediante il S.I.Gi.T.**

Articolo 14 -

Fascicolo informatico

1. La segreteria della Commissione tributaria forma il fascicolo informatico ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le modalità tecnico-operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, inserendovi anche le attestazioni rilasciate dal S.I.Gi.T ed ogni altro atto e documento informatico acquisito dal S.I.Gi.T.
2. Il fascicolo informatico contiene anche le copie informatiche degli atti e dei documenti cartacei prodotti e acquisiti ai sensi dell'articolo 12.
3. Il fascicolo informatico sostituisce il fascicolo d'ufficio di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, a condizione che contenga anche tutti gli atti e documenti cartacei prodotti e acquisiti ai sensi dell'articolo 12.



CONTENZIOSO TRIBUTARIO TELEMATICO - *Fonti normative*

4. Il fascicolo informatico consente ai giudici tributari e agli altri soggetti abilitati al SI.Gi.T. di cui all'articolo 3, comma 2, la diretta consultazione dello stesso, ed esonera le segreterie delle Commissioni tributarie dal produrre e rilasciare copie su supporto cartaceo degli atti e dei documenti informatici ivi contenuti ai soggetti abilitati alla consultazione.

5. Nel caso di richiesta delle parti di ottenere copia autentica degli atti contenuti nel fascicolo informatico, ai sensi degli articoli 25 e 38 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria, previo pagamento delle spese, provvede all'invio della copia stessa tramite PEC.



CONTENZIOSO TRIBUTARIO TELEMATICO - *Fonti normative*

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE DEL 04/08/2015

Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98

ART. 4 - Registrazione ed accesso al SIGIT

ART. 6 – Notificazioni e Comunicazioni

ART. 7 – Trasmissione dati e documenti del ricorrente

ART. 9 – Costituzione in giudizio

ART. 11 – Deposito atti

ART. 12 – Formazione e consultazione del fascicolo

ART. 13 – Pagamento CUT

CONTENZIOSO TRIBUTARIO TELEMATICO - *Fonti normative*

L'art. 16 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, ha introdotto apposite disposizioni riguardanti la digitalizzazione del processo tributario.

Infatti a decorrere dal 1° luglio 2019

- la notifica e il deposito degli atti nel processo tributario avviene esclusivamente con modalità telematica.
- anche i soggetti che si difendono personalmente **possono** avvalersi delle modalità telematiche per la notifica e il deposito degli atti;
- a decorrere dal 24 ottobre 2018: le comunicazioni effettuate dalle Commissioni tributarie si perfezionano con l'avvenuta ricezione da parte di almeno uno dei difensori in virtù delle nuove disposizioni contenute nell'articolo 16-bis, comma 1, quarto periodo, del D.Lgs. n. 546/92, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera a), n. 2) del suddetto decreto legge n. 119/2018;



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

BRESCIA

Brescia, 23/01/2024

COMMISSIONE CONSULTIVA CONTENZIOSO
TRIBUTARIO

**Grazie per
l'attenzione**

Dott. Michele Vitello

